

 OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Ottobre 2025

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

La responsabilità del preposto: i principi enunciati dalla Corte di cassazione



La recente sentenza della quarta sezione penale della Corte di cassazione, n. 32520, del 1° ottobre 2025, affronta il delicato tema della responsabilità del preposto per omessa vigilanza.

I fatti oggetto di esame riguardano l'infortunio occorso ad un lavoratore e la valutazione della responsabilità del preposto per i fatti occorsi.

Nel dettaglio, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 18 settembre 2023 dal Tribunale di Ivrea che ha dichiarato colpevole un preposto e capo cantiere perché, nella sua qualità *"ometteva di sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte del lavoratore [...] delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, in violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, ometteva di vigilare sul corretto utilizzo da parte del predetto lavoratore della scala a pioli doppia ovvero consentiva il suo utilizzo senza che vi fosse altro lavoratore a trattenerla ai piedi, cosicché il lavoratore, al fine di procedere alle operazioni di pulizia delle finestre dell'edificio, con la rimozione delle ragnatele, posizionandosi a cavalcioni sulla predetta scala, perdeva*

improvvisamente l'equilibrio e precipitava a terra procurandosi lesioni gravi".

In sede di ricorso in Cassazione il preposto impugnava la sentenza, contestando – tra le altre cose – il fatto che l'infortunio fosse a lui imputabile, essendo in realtà dipeso da una **"scelta autonoma del lavoratore"**, posta in essere **"in contrasto con le direttive ricevute, con impiego di strumenti di cantiere per usi diversi da quelli autorizzati dal preposto"** stesso.

La Corte di cassazione, nel decidere sul ricorso presentato, ha in primo luogo ribadito che l'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**"*.

In quanto tale, egli assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza *"anche nel senso di **impedire prassi lavorative contra legem**"*.

La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che assume grande rilevanza il fatto che, nel caso di specie l'attività svolta dal lavoratore fosse avvenuta *"palesamente sotto gli occhi"* del preposto stesso, che dunque poteva impedire la condotta posta in essere da parte del lavoratore.

Da ultimo, ritenendo il preposto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, la Corte di cassazione ha ribadito quale è il limite entro il quale si può ritenere integrata una condotta abnorme imputabile al solo lavoratore che la pone in essere.

Con riferimento al delicato tema della abnormità ed esuberanza della condotta del lavoratore la Cassazione rileva che: *"è noto che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente possa qualificarsi come abnorme.*

*La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, affinché la condotta del lavoratore possa qualificarsi come abnorme, e come tale idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è **necessario non tanto che essa sia imprevedibile quanto piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.** In altri termini, per essere ritenuta interruttiva del nesso causale **la condotta del lavoratore deve collocarsi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio della lavorazione in corso**".*

Nel solco tracciato dai principi enunciati, la Corte di cassazione ha escluso qualsivoglia abnormità o esorbitanza nella condotta dell'infortunato, **che aveva ricevuto l'incarico dall'imputato, il quale era presente nelle immediate vicinanze, impegnato a sovrintendere e monitorare l'operato dei due operai in un cantiere di ridotte dimensioni.**

* * *

Tenuità del fatto e reati tributari: la rilevanza della condotta riparatoria post delictum



Con la sentenza n. 32525/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di cassazione ha contribuito a definire, in un quadro normativo e giurisprudenziale in costante evoluzione, i profili applicativi dell'art.131-bis c.p. nell'ambito dei reati tributari, chiarendo che la condotta susseguente al reato (segnatamente, l'integrale pagamento del debito fiscale) costituisce parametro determinante ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La vicenda ha riguardato gli amministratori di una società a responsabilità limitata, condannati in primo e secondo grado per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

Secondo l'impianto accusatorio, la condotta illecita si sarebbe concretizzata nell'emissione di fatture relative a sponsorizzazioni fittizie nei riguardi di un'associazione sportiva: le operazioni documentate, infatti, risultavano parzialmente sovrastimate e parte degli importi fatturati sarebbe stata successivamente retrocessa agli imputati, venendo così a configurarsi un meccanismo finalizzato all'evasione d'imposta.

Con rituale ricorso per cassazione gli imputati hanno, *inter alia*, richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto evidenziando l'avvenuto integrale pagamento del

debito tributario mediante adesione alla c.d. "pace fiscale".

Hanno inoltre sostenuto che la responsabilità penale fosse fondata su presunzioni tributarie e non su prove certe e che le retrocessioni costituissero, in realtà, compensi legittimi per attività svolte nell'ambito dell'associazione sportiva.

La Suprema Corte ha rigettato le doglianze difensive relative alla pretesa insussistenza del dolo, ritenendo sufficiente il compendio probatorio offerto dall'accusa (costituito da atti della Guardia di Finanza, dichiarazioni dei dirigenti dell'associazione sportiva e documentazione fiscale).

Richiamando un precedente indirizzo interpretativo¹, i giudici di legittimità hanno ribadito che il reato di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 richiede, sul versante soggettivo, la compresenza del dolo generico, consistente nella consapevole indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, e del dolo specifico di evasione, inteso quale finalità esclusiva della condotta, ancorché non concretamente conseguita.

In tale quadro, è stato riaffermato il principio secondo cui la prova del dolo non può fondarsi su presunzioni tributarie, essendo viceversa necessario fare ricorso a elementi fattuali concreti e puntualmente documentati.

Definiti i profili inerenti alla configurabilità del reato, rivestono particolare rilievo, ai fini del presente contributo, le argomentazioni poste a fondamento dell'accoglimento del motivo relativo alla particolare tenuità del fatto.

La Corte ha infatti, chiarito che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs.

150/2022 e dal D.Lgs. 87/2024 il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti applicativi dell'esimente ex art. 131-bis c.p., è tenuto a considerare anche la condotta successiva alla commissione del reato, ivi incluso l'integrale pagamento del debito tributario.

Nel quadro interpretativo delineato, tale comportamento viene, difatti, ad assumere rilievo non solo ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ma altresì quale indice dell'intensità del dolo.

La Terza Sezione ha dunque censurato il giudice di merito per non aver adeguatamente considerato tali elementi, affermando che "[l]a sentenza impugnata non ha considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del D.Lgs. n. 150 del 2022 e dell'art. 13 comma 3 ter del d.lvo n. 74 del 2000 norma integrativa dell'art. 131 bis cod. pen., deve esser valutato nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo".

Per l'effetto, la pronuncia di secondo grado è stata annullata con rinvio, limitatamente al capo d), per una nuova valutazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

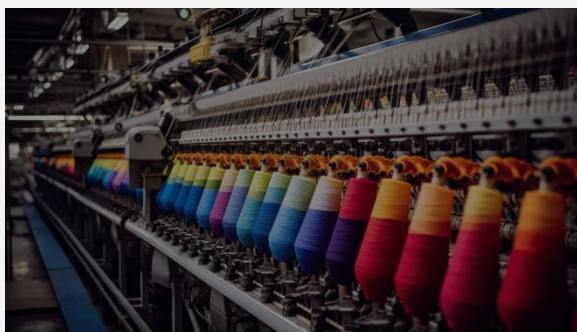
Con tale decisione, pertanto, il Collegio di legittimità ha attribuito valore alla collaborazione *post delictum* con l'Erario, rafforzando il principio di effettività della tutela dell'interesse fiscale e la funzione rieducativa della pena. La pronuncia è di particolare interesse, inserendosi in un contesto normativo e giurisprudenziale in evoluzione volto a valorizzare le condotte riparatorie come elemento centrale nella valutazione della punibilità nei reati tributari.

¹ Cas., III Sez., 4 luglio 2024, n. 37131

L'integrale pagamento del debito fiscale diviene oggi un indice di ravvedimento e di volontà di ristabilire l'equilibrio con l'Erario, aprendo a una prospettiva più equilibrata e rieducativa nella gestione del reato tributario secondo cui la punibilità non è più solo questione di accertamento del dolo, ma anche di valutazione del comportamento successivo all'illecito.

* * *

Disegno di legge Pmi: introdotta la certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda



Il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, presentato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, introduce un regime di **certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda** e definisce i principi che devono essere applicati nella gestione e nel controllo delle stesse filiere.

Gli emendamenti al DDL 1484 recentemente approvati in Senato istituiscono un sistema di certificazione della filiera produttiva per garantirne **legalità, tracciabilità e correttezza in materia di lavoro e legislazione sociale lungo tutta la catena produttiva**.

Per ottenere la certificazione unica di conformità, l'impresa capofila e le imprese di filiera dovranno adempiere agli obblighi sanciti dal DDL Pmi,

essere in regola con il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi e non essere state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo superiore al 4% del fatturato annuale.

È prevista, inoltre, l'esclusione dalla certificazione unica per quelle imprese i cui titolari o amministratori abbiano riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali, anche non definitive, per violazioni della normativa di lavoro e sociale, per delitti contro la PA, contro l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603-bis c.p.

Le certificazioni uniche di conformità avranno una validità annuale, verranno rilasciate dai revisori contabili e saranno annotate in un apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il Disegno di legge introduce poi una serie di oneri in capo alle società capofila che acquistano beni o servizi da fornitori di filiera, tra i quali si evidenziano:

- La tenuta e l'aggiornamento con cadenza semestrale di una **anagrafica dei fornitori di filiera**;
- L'adozione delle **linee guida in materia di qualificazione e accreditamento, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori di filiera** definite dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e approvate a livello ministeriale;
- L'inserimento nei contratti con le imprese di filiera di **clausole di impegno** volte a garantire **il rispetto (anche da parte dei subfornitori) della disciplina**

giuslavoristica, fiscale, previdenziale e di salute e sicurezza del lavoro;

- L'acquisizione in fase di avvio del rapporto di fornitura di **documentazione afferente al fornitore** quale: certificato di iscrizione al registro delle imprese e visura camerale, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/08, DURC, DURF;
- L'aggiornamento della documentazione raccolta relativa al fornitore al ricorrere delle scadenze di legge o in mancanza ogni due anni.

Ulteriore onere previsto nei confronti della capofila è l'**adozione di Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 idonei a prevenire, tra gli altri, i reati di cui agli artt. 603-bis, 648-bis e 648-ter c.p.**

Il Disegno di legge aggiunge, peraltro, che le società capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità potranno fruire degli effetti escludenti della responsabilità amministrativa degli enti di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01, proprio in conseguenza degli adempimenti relativi all'adozione del modello organizzativo finalizzato all'ottenimento della medesima certificazione.

In tal senso, la norma sembrerebbe quindi introdurre una **presunzione di idoneità dei Modelli Organizzativi delle imprese certificate**.

In capo alle imprese di filiera, invece, il DDL fornisce indicazioni in merito ai **contenuti dei contratti di subfornitura, appalto o subappalto**, che dovranno prevedere tutti gli elementi essenziali della fornitura, l'indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, clausole risolutive espresse, misure correttive in caso di omissioni, ritardi o inesattezze

nell'esecuzione delle prestazioni, finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità.

Tali contratti dovranno, inoltre, includere una clausola che richieda l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento del settore dell'industria e dell'artigianato della moda, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ferma l'applicabilità di accordi sindacali a livello aziendale che prevedano trattamenti, anche economici, complessivamente non peggiorativi, anche nei confronti delle imprese terziste che affidino a terzi, in tutto o in parte, la lavorazione dei prodotti del committente principale.

Attraverso le previsioni appena esaminate, il legislatore cerca di tracciare delle linee chiare e di fornire indicazioni concrete che possano aiutare le aziende della filiera della moda a risollevarsi dal periodo di crisi che ha caratterizzato il settore, anche a causa dei numerosi provvedimenti di amministrazione giudiziaria che hanno attinto alcune delle più importanti case di moda italiane, in ragione proprio delle carenze organizzative e di controllo che avrebbero agevolato la proliferazione di fornitori e subfornitori operanti in regime di illegalità.

Il Disegno di legge si pone in continuità con il Protocollo di legalità della Prefettura di Milano siglato lo scorso maggio (di cui avevamo parlato [qui](#)), che – pur nel ristretto perimetro territoriale di sua competenza – aveva previsto in capo alle aziende della filiera una serie di oneri analoghi a quelli sopra evidenziati, quali, ad esempio, la raccolta e aggiornamento di documentazione rilevante ai fini del rispetto della normativa giuslavoristica e in materia salute e sicurezza, l'inserimento di clausole di impegno nei contratti di appalto e l'adozione di codici di condotta e modelli organizzativi.

La Corte di Cassazione sull'applicabilità del sequestro impeditivo nei confronti dell'ente



Si segnala la sentenza n. 32491 del 2025 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, pronunciata nell'ambito del procedimento scaturito a seguito del crollo del cantiere per la realizzazione di un nuovo punto vendita Esselunga a Firenze.

A seguito del crollo del cantiere, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto – per quanto di interesse in questa sede – il sequestro preventivo di tipo impeditivo delle quote di alcune delle società coinvolte nel procedimento penale.

A fronte del ricorso presentato dalla difesa degli enti, la Suprema Corte si è trovata nella posizione di valutare la compatibilità tra il sequestro preventivo impeditivo disciplinato dall'art. 321 co. 1 c.p.p. e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

Al fine di dirimere la questione sottoposta alla propria cognizione, i giudici di legittimità hanno richiamato le tesi, di segno opposto, consolidatesi in materia di applicabilità del sequestro preventivo impeditivo nei confronti degli enti coinvolti nel procedimento penale a seguito della commissione di uno dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Nel sancire l'astratta applicabilità del sequestro impeditivo all'ente, la Corte ha preso le mosse dal requisito del nesso di pertinenzialità del bene sequestrato, inteso come *"intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato*

commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso. Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata; non, invece, un collegamento tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso".

Difatti, prosegue la Corte, il nesso di pertinenzialità deve riguardare la cosa oggetto del provvedimento e il reato, e non la cosa e il suo autore, essendo tuttavia possibile disporre il sequestro nei confronti di un soggetto diverso dall'indagato, laddove *"vi sia un evidente legame fra detta cosa e il reato per cui si procede"*.

Di conseguenza, ad opinione della Prima Sezione Penale, il provvedimento di sequestro impeditivo nei confronti dell'ente è legittimo laddove è specificamente motivato *"il legame di pertinenzialità e di connessione concreta tra i beni oggetto del sequestro ed il reato oggetto del procedimento"*.

* * *

Nuove fattispecie penali introdotte dalla L.132/2025: 612 quater c.p. e relativa circostanza aggravante ex art 61 n.11 decies, c.p.



La legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale, ha previsto l'introduzione, all'art. 612-quater c.p., di una nuova fattispecie incriminatrice di «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale», volta a sanzionare – con la pena della reclusione da uno a cinque anni — «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».

Il reato, a dolo generico, si perfeziona attraverso le condotte, tra loro alternative, della cessione (ad uno o più soggetti determinati), della pubblicazione (rendendo possibile la fruizione ad una platea indistinta di soggetti) o comunque della diffusione (favorendo in qualsiasi modo la circolazione), di videoregistrazioni o audioregistrazioni che presentino una duplice, concorrente connotazione: le immagini o le voci siano state falsificate e/o alterate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e risultino idonee ad indurre in inganno sulla loro genuinità.

La configurabilità della nuova fattispecie richiede, dunque, oltre alla prova di una delle condotte

alternative puntualmente descritte dal legislatore, l'accertamento, di natura prettamente informatica, circa la "manipolazione" delle immagini o delle voci attraverso un software di intelligenza artificiale ed una più complessa valutazione in ordine alla loro idoneità ad indurre in errore i destinatari, circa la riferibilità alla persona offesa.

Come si evince dal dato testuale, il nuovo reato è annoverabile tra quelli di danno, pretendendosi espressamente che ne derivi «un danno ingiusto ad una persona», anche se appare superfluo osservare che il pregiudizio sofferto dalla vittima potrebbe essere anche di natura non patrimoniale, ma meramente morale.

Presupposto oggettivo del reato è che la condotta di cessione, pubblicazione, diffusione sia realizzata contro la volontà della persona offesa o, più precisamente, senza il suo consenso.

In piena coerenza con tale ultimo aspetto, il legislatore prevede la punibilità a querela della persona offesa, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, nel qual caso non sarebbe peraltro valido l'eventuale consenso alla circolazione delle immagini o degli audio contraffatti.

Si procede, altresì, d'ufficio quando il fatto venga commesso in danno di chi eserciti una funzione di pubblica autorità, nonché — in linea con altre fattispecie punibili a querela — quando il fatto risulti connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La nuova disposizione riempie un evidente vuoto di tutela, collocandosi di fianco all'art. 612-ter c.p., anch'esso di recente conio, che però si riferisce esclusivamente alla circolazione di raffigurazioni sessualmente esplicite della vittima.

Per completezza, è opportuno osservare che di fianco alla nuova fattispecie incriminatrice, la novella ha introdotto una circostanza aggravante comune, prevedendo — all'art. 61, n. 11-decies), c.p. — un aumento di pena, pari ad un terzo, laddove il fatto venga commesso « mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato ».

Alla specifica tutela delle vittime di manipolazioni approntata dall'art. 612-quater c.p., si aggiunge dunque una generica attitudine a punire, più incisivamente, tutte le condotte criminose poste in essere con l'ausilio degli strumenti di intelligenza artificiale.

Lo spettro di operatività della fattispecie circostanziale tende a coprire un'area amplissima, comprendente sia le modalità della condotta che i suoi effetti. Per un verso, l'aggravamento di pena è ricollegato alla insidiosità del modo di utilizzo dell'intelligenza artificiale, tale da indurre in errore la vittima del reato circa la corrispondenza

al vero di quanto creato artificialmente dall'agente o, quanto meno, da favorire un affievolimento delle ordinarie capacità di attenzione e reazione da parte del destinatario.

Per altro verso, la maggior gravità della pena consegue al fatto che l'uso dell'intelligenza artificiale abbia inciso sulle conseguenze dannose o pericolose del reato, verosimilmente in termini di maggiore diffusività della condotta illecita.

Per completezza, va evidenziato che — oltre all'aggravante comune, riferibile senza eccezioni a qualsivoglia ipotesi criminosa — il legislatore ha anche previsto che la commissione del fatto con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale costituisca, per talune specifiche figure delittuose, circostanza di natura autonoma: è il caso dell'art. 294 c.p. (attentati contro i diritti politici del cittadino), dell'art. 2637 c.c. (aggiotaggio), nonché dell'art. 185, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (manipolazione del mercato testo in materia di intermediazione finanziaria), reati per i quali non è stato reputato idoneo il mero aumento di un terzo sancito dall'art. 61 c.p., ma è stata delineata una cornice edittale avulsa dalla pena base.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it